



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA ALLEGATO N° 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

TRA

L'Università degli Studi dell'Aquila (1), in qualità di Istituto di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM (2), con sede in Palazzo Camponeschi, piazza S. Margherita n° 2, 67100 L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, d'ora in poi denominato per brevità "*Soggetto Promotore*", rappresentata dal Prof. Edoardo Alesse nato a Leonessa (RI) il 17/02/1958, CF. LSSDRD58B17E535Q, in qualità di Rettore (3), ivi domiciliato per la carica.

MARCA DA BOLLO
DA € 16 OGNI 4
FACCIAE di max
100 righe

E

Il/La.....(4), con sede legale nel Comune di
Prov.... Cap.... in Via..... n.... codice fiscale/partita
Iva....., d'ora in poi denominato per brevità "*Soggetto ospitante*",
rappresentato dal/la Sig./Sig.ra
nato/a....., il .../.../.../in qualità di(5), C.F. n.
....., ivi domiciliato per la carica.

PREMESSO

- **che** la Regione Abruzzo tutela e promuove il tirocinio extracurricolare di qualità, quale misura formativa di politica attiva del lavoro, non costituente rapporto di lavoro, e pertanto ne regola le condizioni, le modalità di svolgimento e la disciplina sanzionatoria mediante le linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 112 in data 22.02.2018 (d'ora in poi, per brevità, **linee guida regionali**).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - (Oggetto)

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, nonché gli atti ed i documenti richiamati dalla convenzione stessa, seppur non materialmente allegati alla stessa.
2. Il Soggetto ospitante, in accordo o su proposta del Soggetto promotore, si impegna ad accogliere dei tirocinanti presso le proprie strutture, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 10 delle linee guida regionali.
3. Le parti definiscono di comune accordo gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio indicandoli nel Progetto Formativo Individuale (d'ora in poi per brevità **PFI**) per ciascun tirocinante.

ART. 2 - (Modalità di attivazione del tirocinio)

1. I tirocini sono svolti sulla base della presente Convenzione nonché nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, gli obblighi, le condizioni, i presupposti, la durata e le modalità stabilite nelle linee guida regionali.

ART. 3 - (Obblighi del Soggetto Promotore)

1. Gli obblighi ed i compiti in capo al Soggetto promotore sono puntualmente descritti all'art. 13, commi 1 e 2 delle linee guida regionali. Spetta, in particolare, al Soggetto promotore il presidio della qualità e della correttezza dell'esperienza, dell'apprendimento nel tirocinio, anche attraverso un'attività periodica e documentata di controllo e verifica *in itinere*, nonché il compito di contribuire al monitoraggio annuale.

ART. 4 - (Obblighi del Soggetto Ospitante)

1. Il Soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi del PFI. Lo stesso è tenuto ad osservare tutti gli obblighi ed i compiti puntualmente indicati all'art. 13, comma 2, delle linee guida regionali. Allo scopo, il rappresentante legale del Soggetto ospitante rilascia al Soggetto promotore, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo lo schema approvato dalla Regione Abruzzo, con la quale attesta il possesso dei previsti requisiti e condizioni.

ART. 5 - (Tutoraggio)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto promotore e dal tutor del Soggetto ospitante, da indicare nel PFI, in ossequio dei rispettivi requisiti, compiti e limiti numerici previsti nelle linee guida regionali.

ART. 6 - (Diritti e doveri del tirocinante)

1. Al tirocinante devono essere garantiti tutti i diritti e le misure, in particolare in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), previsti nelle linee guida regionali. Il tirocinante ha, invece, l'obbligo di attenersi a quanto previsto all'art. 13, comma 4, delle linee guida regionali.

ART. 7 – (Indennità di partecipazione)

1. Il Soggetto ospitante (9) corrisponde al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio di minimo € 600,00(seicento) mensili lorde, al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite dal PFI, fatti salvi i casi particolari previsti all'art. 17, commi 4,5,6,7, delle linee guida

regionali. L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del PFI.

ART. 8 – (Garanzie assicurative e COB)

1. Il Soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, con idonea compagnia assicuratrice, per tutta la durata del /dei tirocinio/i oggetto della presente convenzione, comprese eventuali sospensioni e proroghe e le eventuali attività fuori sede. Con la presente convenzione si stabilisce che l'obbligo assicurativo viene assolto dal Soggetto promotore (10).

2. I tirocini di cui alla presente convenzione, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga o cessazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del Soggetto ospitante.

ART. 9 – (Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il _____, avrà durata di 3 (tre) anni e rimarrà efficace fino al _____ incluso.

2. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti da parte del Soggetto promotore o del Soggetto ospitante o di violazioni non sanabili che comportano l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini, fatto salvo comunque l'obbligo di conclusione delle esperienze di tirocinio eventualmente ancora in corso alla data di notifica del provvedimento di interdizione. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente. Il

recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra parte con raccomandata A.R. ovvero mediante p.e.c.. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

ART 10 – (Attestazione dell'attività svolta)

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, in conformità al modello approvato dalla Regione Abruzzo.

ART. 11 – (Privacy)

1. Il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di tutte le attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/03 (Codice protezione dei dati personali, per quanto compatibile).

ART. 12 - (Imposta di bollo e registrazione)

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale conservato dal Soggetto promotore ed è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 642/1972), con onere a carico del Soggetto ospitante (11). Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

ART. 13 - (Foro competente e rinvio a norme di legge)

1. Per ogni eventuale controversia dovrà intendersi competente il Foro di

L'Aquila (12).

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle linee guida regionali in materia, nonché alle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia, comunque denominate.

L'Aquila li, _____

Il rappresentante legale del Soggetto promotore

Prof. Edoardo Alesse - Rettore

Il rappresentante legale del Soggetto ospitante
